

BOZZA
PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati Pellegrino, Zanella

“Regolamentazione della figura professionale di operatore di Discipline Olistiche per la Salute (DOS)”

Art. 1.

(Definizione delle DOS e istituzione del profilo professionale)

1. Sono definite Discipline Olistiche per la Salute (DOS) quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato di Salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e rinforzare in modo non invasivo le naturali risorse del soggetto utente. Non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal servizio sanitario.
2. Viene istituita la figura dell’operatore in Discipline Olistiche per la Salute la cui professionalità si basa su:
 - a) approccio olistico alla persona e alla sua condizione;
 - b) promozione della salute e miglioramento della qualità della vita, conseguibili mediante la stimolazione delle risorse naturali della persona secondo le metodiche specifiche di ogni disciplina;
 - c) educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
 - d) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso alla prescrizione di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in DOS.

Art. 2

(Elenco delle discipline olistiche)

1. Vengono identificate in prima istanza come DOS le discipline di: Shiatsu, Naturopatia, Riflessologia plantare, Prano-pratica, Craniosacrale, Yoga, Tai Ji, Qi Gong, Counseling Olistico, Kinesiologia, Watsu, Floripratica, Reiki, Tuina, Ayurveda
2. La Commissione di cui all’articolo 3, entro dodici mesi dalla sua istituzione determina i profili e gli ambiti di competenza delle figure professionali di cui alla presente legge, sentito il parere delle rispettive associazioni nazionali di settore.
3. Il Ministero del Lavoro di intesa con il Ministero della Salute, su proposta della Commissione di cui all’articolo 3, aggiorna annualmente l’elenco delle DOS e valuta l’ammissione all’elenco nazionale di altre discipline.

Art. 3

(Commissione nazionale per le Discipline Olistiche per la Salute)

1. E' istituita presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le DOS, di seguito denominata "Commissione", con il compito di definire entro dodici mesi, gli specifici ambiti operativi e formativi delle discipline di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4, commi 1 e 2.

2. In particolare la Commissione:

- a) definisce gli ambiti operativi e i profili professionali relativi alle singole discipline;
- b) definisce gli iter formativi delle singole discipline e in particolare i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione, i criteri e i gradi della formazione e i contenuti dei corsi di formazione;
- c) di intesa con le associazioni professionali, definisce i metodi per il controllo della correttezza della attività professionale ;
- d) di intesa con le associazioni professionali stabilisce le modalità e criteri per l'aggiornamento formativo degli operatori;
- e) definisce le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti, nonché i criteri di accreditamento e formazione dei docenti e dei responsabili didattici presso gli enti di formazione;
- f) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati, di cui all'articolo 4 della presente legge.
- e) definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge in Italia e all'estero;
- g) determina i criteri di riconoscimento degli attuali operatori DOS e delle iniziative formative in corso;
- h) esprime al Ministero dell'Istruzione parere obbligatorio per l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'esercizio della professione di operatore DOS;
- i) effettua ogni anno attività di monitoraggio delle DOS, valutando la validità delle discipline emergenti ai fini del loro riconoscimento e del conseguente inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 2;
- l) promuove in sede di Conferenza Stato-Regioni l'adozione dei criteri individuati allo scopo di favorire la formazione e la professione di operatore DOS nelle singole regioni;
- m) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle DOS, stabilendo inoltre i criteri con cui può essere svolta una corretta pubblicità.

3. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della Salute:

- a) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione in qualità di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della Salute;
- c) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni;
- d) un rappresentate designato dal tribunale per i diritti del malato
- e) tre rappresentanti espressi dalle associazioni di operatori DOS di rilevanza nazionale presenti in almeno 5 regioni, dotate di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia delle qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente, avente almeno quattro anni di attività;
- f) un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza dei consumatori;
- g) tre rappresentanti espressi dagli enti di formazione in DOS di rilevanza nazionale, anche dal punto di vista storico, dotata di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia delle qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente, avente almeno dieci anni di attività;

- h) viene inoltre istituito un tavolo di consultazione a cui partecipa un rappresentante per ogni libera associazione degli operatori DOS e un rappresentante per ogni ente di formazione o associazione di enti di formazione di rilevanza nazionale presente in almeno 5 regioni, dotata di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia delle qualità e della correttezza professionali dei propri iscritti nei confronti dell'utente, avente almeno quattro anni di attività;
4. La Commissione viene rinnovata ogni tre anni e la sua attività è disciplinata da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
 5. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero competente.

Art. 4
(Formazione e abilitazione)

1. La formazione dell'operatore DOS è attribuita agli enti pubblici e privati accreditati, secondo i criteri di cui al successivo comma 2.
2. Gli enti pubblici e privati di formazione devono comprovare almeno tre anni di attività di formazione pregressa nel settore e nella disciplina di riferimento; devono disporre di un corpo docente secondo quanto definito dalla Commissione di cui all' articolo 3, comma 2, lettera c); devono altresì rispondere ai requisiti minimi stabiliti dalla Commissione sentito il parere delle associazioni nazionali di riferimento.
3. Gli iter formativi delle singole discipline sono stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 3, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni nazionali di settore.
4. I corsi di formazione per operatore DOS sono al minimo triennali, e il monte ore comprende un tirocinio o stage pratico pari ad almeno il 30% della formazione. L'accesso ai corsi è vincolato al possesso del diploma di scuola media superiore o di titoli equipollenti.
5. I corsi per operatore DOS possono essere cofinanziati dalle regioni che annualmente determinano i criteri e parametri di finanziamento, anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 5
(Rilascio del diploma di qualifica e iscrizione nell'elenco nazionale)

1. Al termine dell'iter formativo presso gli enti accreditati di cui all'articolo 4, agli allievi è rilasciato un diploma di qualifica a superamento degli esami finali che consente l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui al comma 3, nonché l'esercizio della professione.
2. L'esame finale di cui al comma 1, è sostenuto da ogni allievo dinanzi ad una commissione, la cui composizione è definita con proprio decreto dal Ministero del Lavoro, di intesa con il Ministero della Salute.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale degli operatori di Discipline Olistiche per la Salute.
4. Il registro di cui al precedente comma, è suddiviso in elenchi per le singole discipline riconosciute.
5. L'operatore DOS può esercitare la propria attività professionale in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.

Art 6
(Norme transitorie)

1. E' riconosciuta la qualifica professionale di operatore DOS ai soggetti iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le associazioni delle discipline identificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 2, lettera i).
2. E a tutti coloro che, in possesso di titoli e di un percorso formativo congruo; non iscritti alle associazioni di cui al precedente comma, ne facciano richiesta, previo parere vincolante della Commissione.
3. Le iniziative formative già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguate entro tre anni alle disposizioni di cui alla medesima legge.